



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-08-2006 (punto N. 1)

Delibera

N.596

del 28-08-2006

Proponente

CLAUDIO MARTINI

DIREZIONE GENERALE AVVOCATURA

Publicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per estratto

Dirigente Responsabile: Lucia Bora

Estensore: Lucia Bora

Oggetto:

Questione di legittimità costituzionale del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalla Regione Toscana: Affidamento incarico all'Avvocatura regionale.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

MASSIMO TOSCHI

Assenti:

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNA

AGOSTINO FRAGAI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 contenente "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", come convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

Considerato che alcune disposizioni della Legge appaiono lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., e dell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Cost.;

Rilevata in particolare l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

Art. 22. Contiene norme per la riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali; in tale contesto il primo comma prevede che gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali che adottano contabilità anche finanziaria sono ridotti del 10%, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto.

L'individuazione degli enti soggetti a tale obbligo è effettuata con il rinvio all'art. 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2004 n. 311; sono escluse le aziende sanitarie ed ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'istituto superiore di sanità, l'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, Agenzia italiana del farmaco, gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette e le istituzioni scolastiche.

Nell'elenco sono ricompresi anche enti regionali.

Il secondo comma estende lo stesso obbligo di riduzione per gli anni 2007-2009 sempre per gli enti sopra detti e stabilisce che le Amministrazioni vigilanti non possono approvare i bilanci degli enti ed organismi soggetti al suddetto obbligo, se i relativi amministratori non abbiano dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni del presente articolo. La norma prevede altresì che i suddetti risparmi devono essere versati nel bilancio statale.

Il citato art. 22 – se si applica, come la sua letterale formulazione lascia capire, anche agli enti regionali – appare particolarmente lesivo delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 117, 118 e 119 Cost.;

Art. 26 L'articolo detta norme per i controlli e le sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

In particolare la norma prevede che il mancato rispetto del limite annuale di spesa di cui all'art. 1 comma 57 della legge n. 311/2004 (spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento) da parte degli enti indicati nei commi 5 e 6 dello stesso articolo (comprendente anche gli enti regionali) determina la riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi; se gli enti non sono destinatari di benefici statali, i medesimi enti devono versare al bilancio dello Stato entro il 30 settembre degli anni 2006, 2007, 2008 un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le Amministrazioni vigilanti (quindi le Regioni per gli enti regionali) sono tenute a comunicare entro il 31 luglio 2006, 2007 e 2008 le predette eccedenze di spesa al Ministro dell'economia e finanze.

La norma riguarda il rispetto del patto di stabilità previsto dalla legge 311/2004 e pare applicabile anche agli enti regionali, per il richiamo agli enti di cui al comma quinto dell'art. 1 della L. n. 311/04.

La norma, come la precedente contenuta nell'art. 22, si presenta lesiva dell'autonomia organizzativa e finanziaria del sistema regionale, perché pone obblighi e vincoli specifici sulla spesa degli enti regionali e perché impone di versare al bilancio statale i risparmi di tali enti, in violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Art. 30 la norma ribadisce il limite alla spesa del personale previsto dall'art. 1, comma 198, della L. 226/2005 ponendo un limite di spesa puntuale e specifico in contrasto con la giurisprudenza regionale (sent. Corte Cost. n. 449/2005).

Ritenuto pertanto di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 26, 30 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 2, 1° c., della L.R. n. 63/2005 che riserva alla Giunta Regionale la competenza relativa al presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana a sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, di cui in narrativa, affidando la rappresentanza e la difesa degli interessi della Regione all'Avvocatura Regionale, che provvederà mediante Legali iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con facoltà di eleggere domiciliatario e di farsi da questo eventualmente sostituire.

Il presente provvedimento, ai sensi della L.R. 20.01.1995, n. 9, art. 41, comma 1 lett.a), è soggetto a pubblicità in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale ed è pubblicato per estratto, ai sensi della L.R. 15.03.1996, n. 18, art. 3, comma 2, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI**

**Il Direttore Generale
LUCIA BORA**



Prot. N
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Esame dei profili di eventualità illegittimità costituzionale del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006.

Il titolo primo contiene norme per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi. Le disposizioni contenute nel titolo rispondono alle finalità indicate e non si presentano invasive della competenza regionale intervenendo in settori propri dell'ordinamento civile ovvero contenendo disposizioni volte alla tutela della concorrenza. In tale ambito si segnalano, per il particolare rilievo con le competenze regionali l'art. 5, che disciplina la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione da parte di alcuni esercizi commerciali; l'art. 13 che limita l'oggetto sociale delle società a capitale totalmente pubblico o misto costituite dalle regioni e dagli enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti stessi (tali società infatti dovranno operare solo per gli enti costituenti ed affidanti, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza); l'art. 15 che proroga al 31.12.2007 le gestioni transitorie del servizio idrico integrato.

Il titolo secondo contiene norme per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica. In tale ambito vi sono disposizioni, dal contenuto praticamente uguale o analogo a quello di norme già contenute nell'ultima legge finanziaria n. 266/2005, impugnate dalle Regioni, che appaiono incostituzionali.

Art. 22. Contiene norme per la riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali; in tale contesto il primo comma prevede che gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali che adottano contabilità anche finanziaria sono ridotti del 10%, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto.

L'individuazione degli enti soggetti a tale obbligo è effettuata con il rinvio all'art. 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2004 n. 311; sono escluse le aziende sanitarie ed ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'istituto superiore di sanità, l'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, Agenzia italiana del farmaco, gli istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche.

Nell'elenco sono ricompresi anche enti regionali.

Il secondo comma prevede l'obbligo di riduzione del 20% per gli anni 2007-2009 sempre per gli enti sopra detti e stabilisce che le Amministrazioni vigilanti non possono approvare i bilanci degli enti ed organismi soggetti al suddetto obbligo, se i relativi amministratori non abbiano dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni del presente articolo.

Quindi per il 2007- 2009 la norma pone un preciso obbligo anche in capo alle Regioni (in quanto enti vigilanti sugli enti dipendenti) di non approvare i bilanci in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo.

La disposizione del secondo comma, relativo agli anni futuri 2007-2009, è nuova; quella del primo comma era già stata prevista dal D.L. n. 211/2005, decaduto perché non convertito. La norma in esame ha effetti lesivi immediati, perché, come già rilevato, riguarda la seconda metà del 2006 ed i successivi anni, sino al 2009.

Il citato art. 22 - se si applica, come la sua letterale formulazione lascia capire, anche agli enti regionali - appare particolarmente lesivo delle attribuzioni regionali. Si pone infatti un vincolo puntuale e specifico sull'autonomia di spesa degli enti regionali, per i quali sono le Regioni competenti ad intervenire in via legislativa. La norma quindi interferisce in primo luogo con l'autonomia organizzativa regionale costituzionalmente garantita ai sensi dell'art. 117 Cost.

Inoltre la stessa lede l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti regionali, perché i limiti alle singole voci di spesa sono stati ritenuti lesivi dell'autonomia prevista dall'art. 119 Cost. (Corte Cost. sentenze nn. 449/2005; 417/2005; 390 e 36 del 2004).

Tale lesione è tanto più grave in quanto la norma dispone che le somme provenienti dalle riduzioni suddette sono versate al bilancio dello Stato.

Pertanto dal punto di vista tecnico appare necessaria l'impugnazione, almeno per ottenere una sentenza che chiarisca l'esatto e legittimo ambito di applicazione della norma (ad esempio che la stessa si applica solo agli enti nazionali).

L'impugnazione non sarebbe stata necessaria se in sede di conversione fosse stato esplicitato che la disposizione non avrebbe avuto applicazione per gli enti regionali (tale richiesta è stata avanzata tramite l'Ufficio di Roma).

Art. 26 L'articolo detta norme per i controlli e le sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

In particolare la norma prevede che il mancato rispetto del limite annuale di spesa di cui all'art. 1 comma 57 della legge n. 311/2004 (spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento) da parte degli enti indicati nei commi 5 e 6 dello stesso articolo (comprendente anche gli enti regionali) determina la riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi; se gli enti non sono destinatari di benefici statali, i medesimi enti devono versare al bilancio dello Stato entro il 30 settembre degli anni 2006, 2007, 2008 un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le Amministrazioni vigilanti (quindi le Regioni per gli enti regionali) sono tenute a comunicare entro il 31 luglio 2006, 2007 e 2008 le predette eccedenze di spesa al Ministro dell'economia e finanze.

La norma riguarda il rispetto del patto di stabilità previsto dalla legge 311/2004 e pare applicabile anche agli enti regionali, per il richiamo agli enti di cui al comma quinto dell'art. 1 della L. n. 311/04.

La norma, come la precedente contenuta nell'art. 22, si presenta lesiva dell'autonomia organizzativa e finanziaria del sistema regionale, perché pone obblighi e vincoli specifici sulla spesa degli enti regionali e perché impone di versare al bilancio statale i risparmi di tali enti.

Anche in tal caso i profili di illegittimità avrebbero potuto essere superati ove in sede di conversione fosse stato chiarito che la norma non si sarebbe applicata agli enti regionali.

Art. 30 la norma conferma il limite alla spesa del personale previsto dall'art. 1 comma 198 dell'ultima legge finanziaria n. 266/2005, prevedendo un sistema di monitoraggio nell'ambito di un tavolo tecnico con i rappresentanti del sistema delle autonomie.

La Regione Toscana, insieme a molteplici altre Regioni, ha impugnato il suddetto comma 198, perché pone un limite di spesa puntuale e specifico, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. sentenze nn. 449/2005; 417/2005; 390 e 36 del 2004).

Sarà inevitabile riproporre l'impugnativa, anche per evitare un'eccezione di acquiescenza rispetto al ricorso presentato avverso il comma 198 dell'art. 1 della legge n. 266/2005.

